

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da ritornare a mezzo fax AL n. 0541.628766)

Il sottoscritto presa visione del regolamento generale allegato, fa domanda di partecipazione alla rassegna in oggetto in programma alla Fiera di Rimini dal 1 – 3 Aprile 2009 e chiede in locazione uno stand come da offerta commerciale allegata.

ESPOSITORE

Indirizzo
Località Prov. C.A.P.....
Telefono Fax.....
E-Mail.....Sito Internet.....
Referente CommercialeTel. Diretto

DATI AMMINISTRATIVI - Intestazione Fattura

Ragione Sociale:.....
Indirizzo
Località Prov. C.A.P.....
P. IVA Codice Fiscale
Telefono Fax.....
Referente AmministrativoTel. Diretto

DESTINAZIONE FATTURA (se diversa dall'Intestazione Fattura)

Azienda:.....
Indirizzo
Località Prov. C.A.P.....

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soluzione espositiva come da proposta commerciale	IMPONIBILE	€
IVA 20%		€
TOTALE GENERALE		€
ANTICIPO CAUZIONALE , pari al 50% del Totale Generale, da versare al momento della conferma (art. 4 Regolamento Generale)		€
SALDO , obbligatorio entro il 3 APRILE 2009 (art. 15 Regolamento Generale)		€

_____ Data

_____ per Accettazione Timbro e firma del Legale Rappresentante

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Anticipo cauzionale e saldo avverranno mediante (specificare nella casuale del versamento "EuroP.A. 2009"):

Assegno Bancario non Trasferibile

n.
della Banca.....
intestato a Maggioli SpA

Bonifico Bancario intestato a Maggioli SpA

Banca Popolare dell' Emilia Romagna Fil. Santarcangelo di R
Codice IBAN: IT47Y053876802000000006525

_____ Data

_____ per Accettazione Timbro e firma del Legale Rappresentante

Con la presente "Domanda di Partecipazione" si dichiara di aver preso piena conoscenza delle norme contenute nelle Condizioni di Partecipazione del Regolamento Generale riportate a tergo e cioè nelle sezioni: Denominazione-Data-Partecipazione; Domanda di Partecipazione; Rinuncia-Abbandono; Assegnazione Stand - Occupazione - Allestimento - Prevenzione incendi; Sicurezza sul lavoro; Rimozione stand; Tariffe-Pagamento; Sorveglianza; Danni-Assicurazione; Varie; Pubblicità; Badge d'ingresso; Disposizioni Finali; e di tutti gli articoli in essa contenuti.

Per gli spazi espositivi inclusi all'interno dell' "Area di Paesaggio Urbano": Montaggio e smontaggio di pavimentazioni, lampioni, panchine, fontane e ogni altro elemento di arredo urbano, così come l'applicazione di intonaci, colori e rivestimenti vari, saranno a cura dell'espositore, con il coordinamento di un architetto fornito dall'organizzazione.

_____ Data

_____ per Accettazione Timbro e firma del Legale Rappresentante

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 Maggioli Spa, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornirle il servizio richiesto e, se ha espresso il suo consenso, per aggiornarla su iniziative e offerte della nostra azienda e delle società facenti parte del Gruppo Maggioli, nonché per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti e/o i servizi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Potranno inoltre essere comunicati, previo suo consenso, a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, secondo la definizione contenuta nel D. Lgs 196/2003. Nel caso di prestazione alberghiera i suoi dati personali verranno comunicati alla società che fornisce il servizio alberghiero per consentire la prestazione del servizio richiesto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, settore amministrativo. I suoi dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d)e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, Ufficio Privacy. **Consenso.** Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail e/o di telefono e/o di fax (del tutto facoltativi) Lei esprime il suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali.

_____ Data

_____ per Accettazione Timbro e firma del Legale Rappresentante

REGOLAMENTO GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**DENOMINAZIONE - DATA - PARTECIPAZIONE**

ART. 1. - È organizzato da Maggioli SpA "EuroP.A. - Salone delle Autonomie Locali", di seguito più brevemente chiamato Manifestazione, che si svolgerà dal 1 al 3 aprile 2009. La rassegna è aperta "gratuitamente" ai visitatori muniti di invito, ogni giorno secondo il seguente orario: 09.00 - 18.30 (Mer./Gio./Ven.).

ART. 2. - Sono ammessi a partecipare: **a)** le ditte che espongono prodotti di loro fabbricazione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di ditte estere. In caso di ditte rappresentanti deve essere sottoposto all'organizzazione l'elenco delle ditte rappresentate; **b)** le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi. Le conferme di partecipazione, da compilarli su appositi moduli forniti dalla segreteria dell'ente organizzatore, saranno accettate fino a disponibilità di spazio. Le conferme dovranno essere presentate alla direzione dell'ente organizzatore.

ART. 3. - Con la presentazione della conferma, regolarmente firmata il partecipante: **a)** accetta, incondizionatamente, le norme del presente regolamento; **b)** elegge domicilio legale presso la sede di Rimini Fiera S.p.A., riconoscendo per qualsiasi controversia la competenza del Foro di Rimini.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ART. 4. - La domanda di partecipazione verrà accettata solo ed esclusivamente se regolarmente compilata con timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante e integrata dal versamento dell'acconto corrispondente al 50% del costo totale + IVA e dalla copia certificato di iscrizione alla CCIAA oppure VISURA CAMERALE.

Il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Maggioli SpA, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. di Santarcangelo di Rom. (RN) - Codice IBAN IT47Y0538768020000000006525, indicando nel versamento la causale "ACCONTO EUROP.A. 2009". Tale versamento dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda. Trascorso tale termine lo stand proposto verrà ritenuto libero. La Direzione ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle conferme di partecipazione, con l'obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione all'espositore che ne faccia richiesta. A ricevimento dell'acconto verrà emessa fattura corrispondente all'ammontare complessivo del costo dell'area. Il saldo dell'area dovrà avvenire entro il 3 aprile 2009, sempre tramite bonifico bancario. In mancanza di tale pagamento non sarà consentito l'allestimento dello stand né all'azienda espositrice né a eventuali espositori da questa incaricati. In caso di mancata accettazione della richiesta di partecipazione, l'Organizzazione ne darà tempestiva comunicazione per iscritto all'azienda.

RINUNCIA - ABBANDONO

ART. 5. - La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dei posteggi è tassativamente vietata. L'Espositore che, dopo aver presentato la Domanda di Partecipazione di cui all'Art. 4, non intenda partecipare alla Manifestazione o richieda una riduzione dell'area espositiva assegnata, è obbligato a darne comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata, alla Direzione almeno 40 giorni prima dell'apertura indicandone e documentandone i motivi. La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso di quanto pagato ai sensi dell'Art. 4 e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto ai sensi dell'Art. 15. Peraltro, qualora la Direzione, a suo insindacabile giudizio, riconosca che i motivi come sopra comunicati derivano da forza maggiore, il rinunciante è esonerato dal pagamento della somma a saldo ed il relativo importo, se già corrisposto, gli verrà restituito, previa trattenuta da parte dell'organizzazione della somma di € 500 a titolo di risarcimento per le spese di apertura e gestione della pratica. Eventuali acconti inferiori a € 500 verranno trattenuti interamente. In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori del termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo del posteggio, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo ed inoltre, risarcire gli eventuali maggiori danni.

ASSEGNAZIONE STAND

ART. 6. - L'assegnazione dei posteggi viene decisa dalla Direzione, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della Domanda di Partecipazione, della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal richiedente. La Direzione si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa. Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto. È vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente, lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione della Direzione. È vietato inoltre esporre prodotti e/o marchi di altre società che non risultino dichiarati nella "domanda di partecipazione" e/o nella "scheda dati catalogo" e/o nella scheda "elenco ditte rappresentate". L'inosservanza darà luogo alla decadenza del contratto e alla conseguente chiusura immediata dell'area espositiva, senza alcun rimborso per quote pagate e spese sostenute.

OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO - SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 7. - Per i lavori di allestimento dei posteggi, compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, la Direzione si riserva di attribuire la qualifica di fornitore autorizzato a una o più ditte, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni. La Direzione declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti da fornitori autorizzati, sia per ogni altro servizio appaltato a terzi. Per le condizioni di fornitura vale quanto previsto ed indicato sul fascicolo Guida per l'Espositore appositamente predisposto e a disposizione sul sito di manifestazione: www.euro-pa.it.

ART. 8. - L'allestimento e l'occupazione dei posteggi potrà iniziare 4 giorni prima dell'inaugurazione e deve terminare entro le ore 20 del giorno precedente l'inaugurazione. Da tale momento, eventuali lavori di completamento o modifiche devono essere eseguite con l'autorizzazione della Direzione e con un servizio di vigilanza specifico a carico dell'azienda espositrice, tra la chiusura serale e l'apertura mattutina. La richiesta di tale servizio dovrà pervenire entro le ore 12 del medesimo giorno di utilizzo al S.a.t.e.. Protrazioni di orario NELL'ULTIMO GIORNO DI ALLESTIMENTO dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico della Fiera e saranno concesse in casi eccezionali. I costi di tali servizi sono specificati nella Guida Per Espositore. Eventuali modifiche o scambi di posteggio devono essere autorizzati dalla Direzione e fatti a spese dei richiedenti. Gli espositori che non avranno occupato il proprio posteggio od iniziato l'allestimento entro le ore 12 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati rinunciatari ad ogni effetto, applicandosi le sanzioni previste all'art. 5 ultimo comma del presente regolamento.

ART. 9. - Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere approvato dalla Direzione e presentato almeno 60 giorni prima della data di apertura della Manifestazione. I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti. L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure a gesso e l'altezza dovrà contenersi entro un massimo di mt 3. In particolare i progetti relativi agli allestimenti che superano i 3 mt dovranno essere in ogni caso sottoposti, tramite richiesta scritta, all'approvazione della Direzione Tecnica di Rimini Fiera S.p.A., che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione. Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti. In particolare, nel caso di occupazione di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), gli allestimenti potranno delimitare al massimo il 50% di ciascun lato perimetrale, per consentire la massima visibilità agli stand collocati nelle vicinanze. Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi da planimetria destinati a corridoi, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti. La realizzazione di stand a due piani che, comunque, non potrà superare l'altezza massima di 5,00 mt., è sottoposta all'approvazione della direzione di Rimini Fiera S.p.A.. Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico dell'espositore, il quale esonera espressamente l'Organizzatore per i danni eventualmente derivati a sé medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. La Direzione si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

ART. 10. - L'espositore si obbliga a non deteriorare l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale la Direzione avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

ART. 11. - Tutti i materiali per l'allestimento (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, moquettes, ecc.) devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi della normativa vigente e successive integrazioni e modifiche. A tale scopo l'espositore è tenuto a trasmettere a Rimini Fiera S.p.A., prima dell'inizio della Manifestazione, il certificato di ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato nello specifico "Modulo Prevenzione Incendi". Sarà obbligo di ogni espositore provvedere a proprie spese a dotare il proprio stand di un idoneo estintore con capacità non inferiore a 6 kg in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva; tale estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica all'interno dello stand. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo all'ente organizzatore di: - vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere Fiera; - escludere l'Espositore dalla partecipazione alla Manifestazione ed a qualsiasi altra che avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Rimini.

Le installazioni elettriche all'interno degli stand sono (se non comprese nell'allestimento acquistato dall'Organizzatore) a totale carico dell'Espositore, il quale dovrà realizzare "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. Ciascun Espositore/Allestitore è tenuto a presentare Rimini Fiera S.p.A. la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto elettrico a regola d'arte con apposito modulo predisposto dall'Organizzatore e inserito nel fascicolo "Guida Per L'Espositore", e di cui una copia dovrà essere conservata presso lo stand. L'allacciamento alla rete di Rimini Fiera S.p.A. degli impianti elettrici potrà essere effettuato esclusivamente dagli elettricisti ufficiali di Rimini Fiera, previo ritiro, del modulo relativo alla Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte (ex legge 46/90) debitamente compilato e sottoscritto da professionista abilitato. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ o equivalenti per Nazioni estere.

SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 12. - L'espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dal DL 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. L'espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue: **1)** verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; **2)** fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; **3)** coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del quartiere fieristico, definiti in maniera non esaustiva, ma solo esemplificativa, dalle indicazioni fornite dall'ente organizzatore. Dovrà informare i vari soggetti che verranno chiamati all'interno del quartiere fieristico dei divieti, prescrizioni e rischi presenti, richiamati dal presente regolamento.

RIMOZIONE STAND

ART. 13. - Prima della fine della Manifestazione non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand (struttura). Gli espositori che violano questa norma dovranno pagare una penalità contrattuale pari alla metà del canone d'affitto lordo dello stand. Le operazioni di rimozione dei campioni, di prodotti e manufatti trasportabili a mano possono essere effettuate dalle ore 19,00 di venerdì 3 aprile 2009 e devono concludersi entro le ore 20 del medesimo giorno. Le operazioni di rimozione degli stand (struttura) potranno iniziare alle ore 8,00 di sabato 4 aprile 2009 e dovranno essere ultimate entro le ore 20 di lunedì 6 aprile 2009. Si raccomanda in ogni caso di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente trasportabili. Le aree espositive dovranno essere riconsegnate pulite (libere da moquette, nastri adesivi e materiali di scarto). Trascorso tale termine, senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, la Direzione può procedervi d'ufficio a spese e rischio e per conto del

partecipante. Trascorsi 30 giorni dalla chiusura della Manifestazione, è data facoltà all'ente organizzatore di vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, la Direzione si soddisfa per quanto dovuto dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato dall'Ente organizzatore della manifestazione il quale non assume responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

TARIFFE - PAGAMENTO

ART. 14. - Il canone di partecipazione per area nuda e per tutta la durata della Manifestazione è di € 280,00 + IVA, per gli Enti Locali il canone di partecipazione per area nuda è di € 240,00 + IVA. Ogni Ditta espositrice dovrà corrispondere, inoltre, la somma di € 850,00 + IVA quale tassa di iscrizione comprensiva di allacciamento elettrico e consumo fino a 1 kw, badge espositori, biglietti ingresso, inserimento dati in catalogo e sul sito internet della manifestazione e copertura assicurativa obbligatoria (vedi ART. 19). La quota Marchi Aggiuntivi di € 500,00 cad. + IVA deve essere corrisposta da coloro che, previa autorizzazione della Direzione, ospitano aziende facenti parte dello stesso Gruppo, le quali, per questo, non avranno diritto ad alcuna riduzione. L'unica forma di Ospitalità prevista è l'aggiunta di Marchi relativi ad Aziende facenti parte dello stesso Gruppo.

Per le aree con più di un fronte saranno applicate le seguenti maggiorazioni al canone di partecipazione: +10% per le aree con due fronti espositivi +15% per le aree con tre fronti espositivi +20% per le aree con quattro fronti espositivi (isola). Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa.

ART. 15. - Il saldo del canone e dei servizi richiesti deve essere effettuato con le stesse modalità previste per il versamento dell'anticipo entro e non oltre il 03/04/2009. Qualsiasi espositore e/o allestire per entrare nei padiglioni fieristici ed iniziare le operazioni di allestimento deve essere in possesso e mostrare al personale di sorveglianza dei padiglioni IL BUONO DI ALLESTIMENTO. Questo documento è rilasciato dalla segreteria Organizzativa PREVIO AVVENUTO PAGAMENTO DEL SALDO DELLA FATTURA DELLE AREE ESPOSITIVE. IL BUONO DI ALLESTIMENTO dà diritto al ritiro delle tessere (badge) espositori nella quantità prevista in base alla superficie occupata. Nessun autocarro o rimorchio è autorizzato alla sosta nel quartiere fieristico. In caso di mancato, immediato pagamento del saldo, il partecipante moroso decade dal diritto di partecipazione e la Direzione, oltre a trattenere l'anticipo già versato e a pretendere il relativo saldo, ritenendo libero il posteggio che può essere eventualmente affittato ad altro espositore, applicherà quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5. Il pagamento delle spese per il consumo della luce e della forza motrice, di altri servizi richiesti successivamente alla conferma di partecipazione e di qualunque altra spesa, ivi compresi eventuali diritti SIAE, che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto degli espositori, dovrà essere effettuato durante il periodo della Manifestazione. Il mancato pagamento di tale importo o di altre pendenze debitorie autorizza la Direzione a non rilasciare il "nullaosta", per l'uscita trattenendo pertanto con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano nello stand.

ART. 16. - PARCHEGGI. Il quartiere fieristico è servizio di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per gli espositori. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto, fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della manifestazione, al prezzo di € 58,00 cad. + IVA. Tali tessere permettono l'utilizzo del parcheggio anche più volte al giorno. Esse si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE. In ogni caso nessun autocarro o rimorchio è autorizzato alla sosta nei parcheggi del quartiere fieristico.

SORVEGLIANZA

ART. 17. - La Direzione, pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza notturna dalle ore 20.00 del 3° giorno precedente l'apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente la chiusura della manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio posteggio ed i prodotti nello stesso esposti. Durante la notte deve ricoverare apparecchiature e cose di valore in appositi armadietti muniti di chiusura.

DANNI - ASSICURAZIONI

ART. 18. - La Direzione non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla Manifestazione, la Direzione provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende espositrici con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

1) GARANZIA MOSTRE E FIERE:

Cosa è assicurato: Merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 25.000,00.

Durata della copertura: Periodo di permanenza in fiera dei valori, compreso periodo di montaggio e di smontaggio (tenendo presente le precauzioni previste dal presente regolamento per le operazioni di allestimento e smontaggio, soprattutto in relazione ai campionari, prodotti e manufatti presenti all'interno dello stand)

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione del gas - Scoppio di apparecchi a vapore o di impianti a termosifone - Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Rapina - Intemperie - Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (escluse quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

Franchigia: Opera una franchigia generica di € 154,90 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante. Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia si intende elevata a € 516,50 per ogni sinistro.

Modalità di denuncia: L'assicurato (singolo espositore) deve, entro le quarantotto ore successive al sinistro darne avviso sommario alla società Assicuratrice (Assicurazioni Generali S.p.A.) e a Maggiori Spa.

2) GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

Cosa è assicurato: La responsabilità civile derivante all'espositore ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico, comprese le operazioni di allestimento e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche. Gli altri espositori sono considerati terzi. La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurati: € 2.583.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.550.000,00 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 516.456,9 per danneggiamenti a cose.

3) NON E' OPERANTE ALCUNA GARANZIA PER IL FURTO (COPERTURA CHE PERALTRO POTRA' ESSERE FORNITA A RICHIESTA DEGLI ESPOSITORI INTERESSATI)

NOTA BENE: (*) In caso di discordanze UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza MOSTRE E FIERE e la Polizza RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI depositate presso la Direzione.

L'espositore è, in ogni modo, tenuto a provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere di quanto previsto precedentemente dalla Direzione. L'espositore, infatti, esonera la Direzione da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

VARIE

ART. 19. - Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 Ni 3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta: "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dai nominativi dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE". I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accettare le relative infrazioni. E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati all'aperto indicati da apposita segnaletica.

ART.20. - La Direzione ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero della Manifestazione. Tale facoltà non comporta per la Direzione alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi od indennizzi di sorta. Espositori e dipendenti, possono accedere alla Manifestazione mezz'ora prima della apertura e devono abbandonare i locali alla chiusura. La Direzione, può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

ART. 21. - I macchinari esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta della Direzione, la quale valuterà, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla. L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte della Direzione né comunque esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti. Il partecipante, deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia. La Direzione si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi inconvenienti di qualsiasi natura. Gli espositori dovranno, a propria cura e spese, sottoporre preventivamente i macchinari alle verifiche per ottenere dalle autorità competenti i relativi nullaosta.

ART. 22. - Ad ogni espositore è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione, di provvedere alla pulizia del proprio stand. In particolare l'espositore è obbligato a riconsegnare l'area espositiva libera da eventuali rifiuti, materiali di scarto, adesivi, ecc.

ART. 23. - Non è permesso asportare materiali esposti, prima della chiusura della Manifestazione.

ART. 24. - La Direzione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del complesso fieristico sia dei suoi posteggi in particolare. All'interno del padiglione fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati dalla Direzione.

PUBBLICITA'

ART. 25. - Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'espositore all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione. E' anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico se non espressamente autorizzata dall'Organizzazione e dietro pagamento. Più in particolare all'azienda espositrice è vietata: • qualsiasi forma di pubblicità nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand; • la distribuzione di materiale pubblicitario che avvenga al di fuori della propria area espositiva; • l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate; • ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione.

Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'Organizzazione e dietro pagamento. Resta a totale ed esclusivo carico della ditta espositrice la responsabilità derivante dal contenuto dei messaggi

pubblicitari. Agli espositori non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione, e non esimono l'Espositore dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore in ordine alle quali, lo stesso si assume ogni responsabilità.

ART. 26. - Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Ente organizzatore provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con le indicazioni desunte dalla "Scheda Richiesta Dati" o in mancanza della compilazione della stessa, dalla "Domanda di Partecipazione". Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita dall'espositore previa richiesta e a pagamento. Il catalogo della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

ART. 27. - La Maggioli SpA rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di EURO P.A. - Salone delle Autonomie Locali - con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' inibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto della Direzione.

BADGE DI INGRESSO

ART. 28. - La Direzione mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante badge di ingresso. La consegna dei badge non ha luogo qualora il partecipante non compri di essere in regola con i pagamenti di cui all'Art. 16. I badge d'ingresso sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29. - La Direzione si riserva la facoltà di integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica. Tali disposizioni ed in particolare quelle riportate sul fascicolo Guida per l'Espositore, facendo parte integrante del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti gli espositori. La mancata osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale può comportare, oltre all'immediata chiusura dello stand, eseguito a mezzo di funzionari e personale dell'Ente organizzatore, anche il ritiro delle tessere di ingresso al quartiere fieristico e la proibizione all'espositore di accedere ai locali ove è sito lo stand. Tutto ciò senza diritto a rimborso alcuno e fatta salva ogni altra azione dell'Organizzatore a tutela di danni morali e materiali.

ART.30. - Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la domanda di partecipazione s'intende automaticamente annullata e la Direzione rimborsa al partecipante il canone versato per la locazione dell'area espositiva. Qualora invece la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante; b) in ogni diversa ipotesi, la Direzione rimborserà al partecipante il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi la Direzione è tenuta a corrispondere al partecipante compensi o indennizzi di sorta.

ART.31. - Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto. La Direzione deciderà con provvedimenti definitivi e insindacabili.

ART.32. - Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e di fare osservare le disposizioni impartite dalla Direzione. In caso contrario, saranno esclusi dalla Fiera, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo, anzi, di pagare gli eventuali danni morali e materiali, causati dalle loro inadempienze.

ART.33. - Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi e seminari.

ART.34 - Agli espositori è vietata la vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali l'organizzatore dispone che ciò sia possibile, purché non in contrasto con la destinazione merceologica dello stand quale appare nella Domanda di Partecipazione e/o nella scheda Richiesta Dati.

ART.35 - Con la presente "Domanda di Partecipazione" si dichiara altresì di aver preso piena conoscenza delle norme contenute nelle Condizioni Generali di Partecipazione del Regolamento Generale accluso e cioè delle sezioni: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; RINUNCIA-ABBANDONO; ASSEGNAZIONE STAND; OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO - SICUREZZA SUL LAVORO; SICUREZZA SUL LAVORO; RIMOZIONE STAND; TARIFFE PAGAMENTO; SORVEGLIANZA; DANNI-ASSICURAZIONI; VARIE; PUBBLICITA'; BADGE DI INGRESSO; DISPOSIZIONI FINALI; e di tutti gli articoli in essa contenuti.

Data _____ Timbro e firma _____

INFORMATIVA PER GLI ESPOSITORI EX ART. 13 D.Lgs 30-06-2003 n. 196

ART. 13 - Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", Maggioli Spa, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

A) Finalità del trattamento - I dati personali delle ditte espositrici e delle ditte da esse rappresentate sono trattati nell'ambito dell'attività istituzionale di Maggioli SpA secondo le seguenti finalità:

1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (p. es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; etc);

2) finalità funzionali allo sviluppo dell'attività di Maggioli SpA per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le Manifestazioni annualmente organizzate da Maggioli SpA; verificare il grado di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;

3) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate: (p. es.: normative fiscali, statistiche, etc).

B) Modalità di trattamento - il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.

C) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: per lo svolgimento della sua attività Maggioli SpA si rivolge anche a:

1) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra Maggioli SpA ed il cliente; il trattamento effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità: prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc.); stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni; stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela. Ne consegue che senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati suddetti ed ai correlati trattamenti, Maggioli SpA potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono comunicazione di dati personali a terzi.

2) ditte/imprese/società che svolgono attività funzionali a quelle di Maggioli SpA. Il trattamento effettuato ha le seguenti finalità: effettuare per conto di Maggioli SpA ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela; inviare alla clientela di Maggioli SpA comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardo le rassegne fieristiche annualmente organizzate da Maggioli SpA o da terzi con i quali Maggioli SpA abbia concluso appositi accordi in tal senso; ditte/imprese/società che per conto di Maggioli SpA, in qualità di agenti o procuratori o figure similari, promuovano l'acquisizione di visitatori ed espositori alle manifestazioni ed eventi di Maggioli SpA. In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, Maggioli SpA provvederà in base a quanto espressamente previsto nel Regolamento Generale di partecipazione ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale ed internazionale. I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi da Maggioli SpA mediante inserimento degli stessi in supporti informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno ai visitatori e agli espositori di ogni singola manifestazione di rilevare la posizione degli stand, nonché di conoscere le caratteristiche merceologiche e/o espositive dell'espositore partecipante.

D) Diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Informiamo infine che l'art. 7 del D.Lgs in argomento consente l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengono messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica, o - se vi è interesse - l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per eventuali informazioni potrà rivolgersi a: Maggioli SpA, Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) che agli effetti del richiamato D.Lgs 196/2003 è il titolare del trattamento.

In relazione all'informativa fornita ai sensi del D. Lgs 196/2003 esprimo il nostro consenso (BARRARE LE RELATIVE CASELLE): o alla comunicazione dei dati e ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione di servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, ecc.); alla stampa del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela; o alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul "Catalogo Ufficiale" della manifestazione, giusta quanto previsto nel Regolamento generale di partecipazione, nonché mediante inserimento degli stessi supporti informatici anche multimediali e mediante pubblicazione in un sito Internet; o Invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le Manifestazioni organizzate da Maggioli SpA o da terzi con i quali Maggioli SpA abbia concluso appositi accordi in tal senso.

Data _____ Timbro e firma _____